

Cosa succede ora alla protezione speciale?

L'approvazione al Senato della proposta di modifica al DDL n. 591 comporta una significativa stretta e limitazione in materia di protezione speciale. Vediamo in cosa consiste.

In primo luogo, vengono soppresse le lettere a), b) e h-bis) all'art. 6 co. 1-bis del D.lgs. 25 Luglio 1998 n. 286 rendendo così impossibile convertire il permesso per protezione speciale, per calamità e per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Riducendo la possibilità di convertire tali permessi in permessi per motivo di lavoro si andrà di fatto ad incrementare il numero di cittadini stranieri irregolari presenti nel nostro Paese. Una previsione che avrà quindi pesanti conseguenze sia sulle persone che godono di questa protezione, e che avevano consolidato virtuosi percorsi di integrazione in Italia, sia sui contesti di riferimento perché spinge verso l'irregolarità chi sta regolarmente lavorando e contribuendo al benessere economico del Paese.

Ulteriore previsione, già presente nella formulazione originaria del DL 20/23, è quella che vede l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'art. 19 co. 1.1. TUI, ovvero quella parte del divieto di respingimento che consentiva il riconoscimento della protezione speciale nei confronti di coloro che avevano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio dello Stato avrebbe comportato violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si tratta di un diritto tutelato dall'Art 29 della nostra Costituzione, dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali UE, alle quali la legge ordinaria non può di certo derogare. Tale disposizione confligge con norme democratiche che tutelano diritti fondamentali.

D'altra parte, poi, l'**art. 8 Cedu**, oltre ai legami familiari in senso proprio, tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno; dunque **tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi** (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).

Nella valutazione del rischio, si doveva tener conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

Una previsione che riteniamo **incostituzionale**, perché va a ledere i diritti fondamentali delle persone che giungono nel nostro Paese e che andrà, ancora una volta, a minare la vita di quanti già positivamente integrati nel nostro territorio. **Colpendo famiglie e quanti nel nostro Paese avevano positivi percorsi d'inclusione sociale. Creando ulteriore incertezza e irregolarità.**

Una stretta fondamentale riguarda il **procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale**. Occorre ricordare, innanzitutto, che esisteva un **doppio binario** per il rilascio di tale permesso: in primo luogo con la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, nel caso in cui la Commissione territoriale non riconosceva né lo status di rifugiato e né la protezione sussidiaria e in secondo luogo con un'istanza presentata direttamente al Questore. Tale emendamento va ad abrogare il secondo periodo del comma 1.2 e quindi elimina proprio questa seconda possibilità.

e ai permessi di soggiorno per casi speciali?

Oltre alla succitata impossibilità di convertire il permessi di soggiorno per calamità naturali e per cure mediche in permessi per motivi lavorativi, le modifiche approvate introducono ulteriori limitazioni.



CALAMITÀ NATURALI

E' consentito il rinnovo del permesso di soggiorno per calamità (di cui all'art. 20-bis TUI) per ulteriori sei mesi dal primo rilascio. Nella previsione previgente non veniva, invece, riportato esplicitamente questo limite temporale. Una stretta del permesso di soggiorno per calamità è anche sulla estensione della sua copertura. La parola "grave" con cui viene descritta la calamità viene sostituita dagli aggettivi "contingente ed eccezionale", limitando fortemente il ricorso a questa forma di tutela.



CURE MEDICHE

Stessa restrizione riguarda il permesso di soggiorno per cure mediche (di cui all'art. 19 co. 2 lett. d-bis TUI) che vede limitato il rilascio del permesso di soggiorno alle "condizioni di salute derivante da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese d'origine". Viene tolta la possibilità che tale permesso di soggiorno venga rilasciato a quanti si trovino in gravi condizioni psicofisiche. Definizioni queste che di certo non esauriscono lo spettro di casi che necessitano tali tipologie di protezione.

Unica nota positiva sembrerebbe essere quella che prevede l'inserimento delle vittime del delitto di costrizione o induzione al matrimonio (di cui al 558-bis c.p.) nel novero dei beneficiari del permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis TUI. A tali categorie viene rilasciato un permesso di soggiorno per consentire di sottrarsi alla violenza di cui si è vittime.